



FEDERAZIONE ITALIANA DI TIRO CON L'ARCO

Segreteria Federale

Roma, 30 settembre 2005

Circolare n. **47/2005**

A

- **Società affiliate**
- **Organi Federali Centrali e Territoriali**
- **Ufficiali di Gara**

LORO INDIRIZZI

OGGETTO: **Modifiche al Regolamento Organico federale**

Si comunica che il Consiglio Federale, nella sua riunione del 23 settembre u.s., ha modificato gli artt. 29 e 30 del Regolamento Organico.

In allegato si rimette il testo dei sopra citati articoli contenenti le modifiche apportate dal Consiglio Federale.

Con i più cordiali saluti.

Il Segretario Generale
(M.d.S. Alvaro Carboni)

Variazione artt. 29 e 30 del Regolamento Organico

Delibera del Consiglio Federale n. 126 del 23 settembre 2005

(~~barrate~~ il testo cassato – *corsivo sottolineato* il testo aggiunto)

Articolo 29 – FITARCO PASS

29.1 Il FITARCO PASS è il documento che certifica la possibilità di accesso del tesserato all'attività agonistica e non agonistica della FITARCO.

29.2 Il FITARCO PASS certifica:

- L'appartenenza dell'Atleta ad una specifica Categoria di merito;
- L'idoneità fisica dell'Atleta a svolgere attività agonistica o non agonistica;
- L'esistenza di eventuali sanzioni disciplinari in essere, squalifiche o inibizioni.

29.3 Il FITARCO PASS deve essere consegnato all'Atleta, a cura della sua Società, prima della partecipazione alla sua prima gara di Calendario Federale. È fatto obbligo all'atleta di conservare e aggiornare tale documento. Il FITARCO PASS è compilato in fase iniziale dalla Società, che deve certificare l'esattezza dei dati in esso contenuti tramite l'apposizione del timbro sociale e della firma del Presidente o del Dirigente responsabile.

29.4 Il FITARCO PASS deve contenere, all'atto della prima consegna all'Atleta, tutti i dati anagrafici dello stesso, il suo codice fiscale, la data di primo tesseramento, le informazioni relative alla Società di appartenenza, il numero di Tessera FITARCO. Deve pure riportare gli estremi del certificato di idoneità *fisica sportiva* rilasciato secondo la normativa in essere e la relativa data di scadenza nonché la Classe, la Divisione e la relativa Categoria di appartenenza.

29.5 È responsabilità dell'Atleta richiedere alla Società di appartenenza l'aggiornamento successivo dei dati riportati sul FITARCO PASS, ed in particolare, le variazioni di indirizzo, le variazioni di Società, il rinnovo del tesseramento, i cambiamenti di Classe ed il rinnovo delle certificazioni mediche scadute, nonché la registrazione di eventuali sanzioni disciplinari.

29.6 Per quanto concerne le Categorie di appartenenza il tesserato dovrà riportare nelle apposite caselle gli estremi delle due gare e dei punteggi relativi che hanno comportato il cambiamento di Categoria, con la precisazione del relativo tipo di arco utilizzato. I limiti di punteggio relativi alle varie Categorie di merito sono riportati sul Regolamento Sportivo.

29.7 Tutte le variazioni apportate sul FITARCO PASS devono essere convalidate con il timbro della Società di appartenenza e con la firma del Presidente o del Dirigente responsabile.

29.8 La presentazione del FITARCO PASS è obbligatoria all'atto dell'iscrizione ad una gara di Calendario Federale, qualora la Società organizzatrice o un Ufficiale di gara ne faccia richiesta.

29.9 La mancata presentazione del documento comporta:

- a. Nel caso di presentazione del Certificato di Idoneità e della Tessera Federale, la sola esclusione dalla Classifica di Categoria (Art. 4 Reg. Sportivo.)
- b. Nel caso comunque di presentazione di una dichiarazione scritta sostitutiva firmata dal Presidente della Società di appartenenza o dal Dirigente Responsabile della stessa ~~e di autocertificazione~~, la regolare partecipazione alla Gara a tutti gli effetti.
- c. In ogni altro caso, l'inibizione alla partecipazione alla gara stessa.

29.10 La compilazione errata del FITARCO PASS relativa a Certificazione Medica e Categoria o l'omissione della registrazione di sanzioni disciplinari comporta il deferimento automatico al Procuratore Federale per l'atleta e per la Società di appartenenza e sanzioni, in presenza di dolo accertato, fino all'inibizione per un massimo di 12 mesi per il tesserato e alla multa nella misura di Euro 100 a Euro 500 per la Società.

Articolo 30 – Classi

30.1 La FITARCO riconosce per gli Atleti agonisti, ad eccezione dell'Archery Biathlon (Ski Archery) le seguenti classi in relazione all'età del tesserato:

a. *Giovanissimi: dal 1 gennaio dell'anno in cui il tesserato compie 9 anni fino al 31 dicembre dell'anno in cui il tesserato compie 12 anni.*

~~a.~~ b. Ragazzi: dal compimento del 12° anno fino al 31 Dicembre dell'anno in cui il tesserato compie 14 anni;

~~b.~~ c. Allievi: fino al 31 Dicembre dell'anno in cui il tesserato compie 16 anni;

- €- d. Juniores: fino al 31 Dicembre dell'anno in cui il tesserato compie 18 anni;
- €- e. Seniores: fino al 31 Dicembre dell'anno in cui il tesserato compie 49 anni;
- €- f. Veterani: dal 1 Gennaio dell'anno in cui il tesserato compie 50 anni.

Per lo Ski Archery (Archery Biathlon) riconosce le seguenti classi:

- a. allievi: fino al 31 ottobre dell'anno in cui l'atleta compie 16 anni;
- b. Juniores: fino al 31 ottobre dell'anno in cui l'atleta compie 20 anni;
- c. seniores "A" fino al 31 ottobre dell'anno in cui l'atleta compie 35 anni;
- d. seniores "B" fino al 31 ottobre dell'anno in cui l'atleta compie 50 anni;
- e. veterani dal 1° novembre dell'anno in cui l'atleta compie 50 anni in poi.

- 30.2 Le Classi Allievi, Juniores, Seniores e Veterani s'intendono equivalenti alle classi F.I.T.A. rispettivamente Cadet, Junior, Senior e Master.
- 30.3 Gli atleti agonisti possono partecipare a gare nella classe immediatamente superiore a quella di appartenenza; a tal fine la classe Seniores deve essere considerata superiore alla classe Veterani.
- 30.4 Alla classe Ragazzi è consentito gareggiare anche nella classe Juniores.
- 30.5 La partecipazione a gare nella classe superiore non comporta il passaggio definitivo a detta classe.
- 30.6 L'appartenenza ai gruppi specifici delle squadre Nazionali è indipendente dalla classe di tesseramento dell'atleta.
- 30.7 Per le rappresentative nazionali, regionali e per gli atleti che gareggiano all'estero valgono le norme FITA.
- 30.8 Gli atleti di età inferiore a 9 anni ~~e quelli di età inferiore a 12 anni~~ non già appartenenti alla classe giovanissimi sono tesserati ~~rispettivamente nelle~~ nella classe pulcini ~~e giovanissimi~~ e non possono svolgere attività sportiva agonistica.
- 30.9 Gli atleti appartenenti alla classe pulcini non possono partecipare a gare in classi diverse da quella di appartenenza.
- 30.9.10 Il primo tesseramento nelle classi giovanili deve avvenire nella regione di residenza a meno di esplicito nulla osta del Consiglio Federale, sentito il parere motivato del Comitato Regionale di residenza.